



CORTE FEDERALE DI APPELLO FIPAV  
COMUNICATO UFFICIALE N° 07 – 08 MAGGIO 2023

Riunione del 13 aprile 2023

Avv. Claudio Cutrera – Presidente

Avv. Luisella Savoldi – Componente

Avv. Francesca Romana Pettinelli – Componente

**CFA 07/22-23 - Reclamo ex art. 42 Reg. Giur. avverso la decisione del Tribunale Federale C.U. n. 59 del 14/03/2023, affisso all’Albo e comunicato in pari data, con il quale il Tribunale Federale deliberava di infliggere a carico del tesserato ..omissis.. la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi dodici.”**

Con reclamo presentato in data 29 marzo 2023 il signor ..omissis.., a ministero degli Avv.ti Davide, Mario e Giulia Vigna, contestava il provvedimento reso dal Tribunale Federale Fipav nel C.U. n. 59 del 14/03/2023, con il quale gli era stata comminata la sospensione da ogni attività Federale per mesi dodici *“per essere stato denunciato, in qualità di tesserato con la qualifica di Allenatore, durante la sua attività svolta in favore del Sodalizio ..omissis.., all’autorità di PS (Commissariato di Polizia) dopo essere stato identificato a mezzo di telecamere quale autore di furti avvenuti all’interno del Palazzetto dello Sport di ..omissis.. e della Palestra ..omissis.., ai danni di atleti e atlete tesserate per la detta società). Il tutto in violazione del generale principio di lealtà e probità sportiva, ex art. 16 comma 3 dello Statuto FIPAV (Diritti e doveri degli associati e dei tesserati), del Codice di comportamento sportivo (art. 2 codice di comportamento sportivo coni - (Principio di lealtà), del Codice Etico federale (articolo 5 del codice etico federale - Principi di correttezza e lealtà); e con la contestata circostanza aggravante di quell’art. 102 Reg. giur. comma 1 lettere a) d) e J)”*.

La Corte Federale di Appello

- letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta in giudizio;
- sentiti, nel corso dell’udienza di discussione del 13 aprile 2023, il Procuratore Federale, il quale concludeva per il rigetto del ricorso e per la conferma della sentenza sottoposta a gravame, nonché il tesserato ..omissis.., il quale ammetteva nuovamente i fatti contestati,



ribadiva l'estemporaneità del suo comportamento dovuto, a suo dire, ad un particolare momento di difficoltà economica da lui attraversato e insisteva, quindi, per il suo proscioglimento o, quanto meno, per la riduzione della sanzione irrogata.

- L'attuale divieto di partecipare alle attività federali avrebbe, infatti, ridotto la sua capacità di produrre reddito, aumentando di fatto le sue difficoltà economiche.
- Sentiti altresì i legali del tesserato, avv.ti Giulia Vigna, Davide Vigna e Mario Vigna, i quali, dopo aver preliminarmente richiamato i motivi di cui al reclamo presentato, insistevano, in via principale, per l'archiviazione nel procedimento di riferimento e, in subordine, per la riduzione della pena inflitta.
- La Corte, preso atto di quanto sopra, si riservava di decidere.

\*\*\* \*\*

Il procedimento in parola trae origine dal deferimento della Procura Federale del 27 gennaio 2023 del tesserato ..omissis.. per violazione dei principi di lealtà e correttezza ex art. 16, comma 3, dello Statuto FIPAV (diritti e doveri degli associati e dei tesserati); articolo 5 del Codice Etico federale (principio di correttezza e lealtà); art. 2 del Codice di comportamento sportivo CONI (principio di lealtà), con le contestate aggravanti di cui alle lettere a) d) j) del 1° comma dell'articolo 102 del Regolamento Giurisdizionale.

A seguito di segnalazione Fipav, con allegati articoli tratti da alcuni quotidiani, pervenuti alla Segreteria Federale FIPAV, il signor ..omissis.. era stato deferito al Tribunale Federale *“per essere stato denunciato, in qualità di tesserato con la qualifica di allenatore, durante la sua attività svolta in favore del Sodalizio ..omissis.., all'autorità di PS (Commissariato di Polizia) dopo essere stato identificato a mezzo di telecamere, quale autore di furti avvenuti all'interno del Palazzetto dello Sport di ..omissis.. e della Palestra ..omissis.., ai danni di atleti ed atlete tesserate per la detta Società”*.

La Procura Federale avviava il relativo procedimento disciplinare, nel corso del quale acquisiva la segnalazione del fatto e i relativi allegati, quali articoli tratti da alcuni quotidiani, il comunicato ..omissis.. postato sulla pagina Facebook della società e, ritenuta la possibile rilevanza disciplinare della condotta sopra descritta, notificava al tesserato ..omissis.. la comunicazione di conclusione delle indagini.

L'incolpato, per il tramite del proprio legale avv. Dario Mandò, inviava alla Procura una memoria difensiva con la quale, tra l'altro, ammessi gli addebiti, sosteneva l'infondatezza delle aggravanti contestate e proponeva, anche in ragione del suo comportamento



processuale, dell'avvenuta remissione della querela da parte di una persona offesa e dell'avvenuto risarcimento del danno nei confronti della stessa, l'applicazione consensuale della sanzione della sospensione da ogni attività sportiva per un periodo non superiore a mesi 5.

Alla luce di tutto quanto sopra la Procura, dopo aver proceduto all'interrogatorio dell'incolpato, riteneva provata la responsabilità dello stesso, valutata non congrua la proposta di sanzione avanzata dall'incolpato e, tanto, anche in ragione del risalto mediatico del comportamento dell'incolpato, lo deferiva innanzi al Tribunale Federale per i motivi sopra enunciati.

Il tutto in violazione del generale principio di lealtà e probità sportiva ex artt.16, comma 3, dello Statuto FIPAV, dell'art. 2 del Codice Comportamento sportivo Coni, dell'art. 5 del codice etico federale, con la contestata aggravante di cui all'articolo 102 regolamento giurisdizionale comma uno lettere a, d e j, così determinando grave disdoro alla Federazione e al movimento pallavolistico nazionale.

Il Tribunale Federale all'udienza dell'8/03/2023, ritenuta la condotta del Sig. ..omissis.. disciplinarmente rilevante, ritenute le aggravanti contestate di cui alle lettere a) e j) equivalenti alle circostanze attenuanti concesse, comminava a carico dello stesso la sanzione della sospensione da ogni attività federale per mesi dodici.

Il sig. ..omissis.. presentava reclamo ex art. 42 Reg. Giur. innanzi a questa Corte chiedendo la revoca della sanzione disciplinare inflitta e, in subordine, la sua riduzione a quattro mesi.

In data 13 aprile 2023 si teneva l'udienza innanzi a questa Corte, la quale si riservava di decidere.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il reclamo non è fondato e va respinto per i motivi che seguono.

Giova preliminarmente sottolineare come l'allenatore ..omissis.. abbia confermato ed ammesso l'effettivo svolgimento dei fatti di cui al capo di incolpazione.

Il signor ..omissis.., in sede di audizione dinnanzi a questa Corte, ammettendo gli addebiti contestati, ha potuto solo giustificare il suo comportamento riconducendolo ad un momento di debolezza dovuto ad una situazione economica particolarmente difficile e a uno stato di bisogno economico che lo aveva portato a commettere un reato.

L'incolpato ha, peraltro, affermato di non aver opposto il decreto penale di condanna



emesso dal Tribunale Ordinario nei suoi confronti, della cui esecutività si prende atto, in mancanza di produzione in giudizio da parte dello stesso.

Quanto sopra appare sufficiente, a parere di questa Corte, a ritenere provata anche la responsabilità disciplinare in capo all'odierno reclamante, non essendo stata contestata da quest'ultimo la condotta posta alla base del deferimento e della sanzione applicata dal Tribunale.

Ciò che la giustizia sportiva è chiamata ad accertare se i comportamenti oggetto di contestazione possano o meno integrare – indipendentemente da una loro rilevanza penale che, nel caso di specie, risulta già acclarata – violazioni delle specifiche norme poste dall'ordinamento sportivo a tutela dei principi cui lo stesso si ispira e possano, conseguentemente, essere sanzionati dalle competenti autorità sportive.

Nel caso in esame non può non evidenziarsi come la documentazione presente agli atti dell'odierno procedimento sia già da sola sufficiente a dimostrare la fondatezza delle contestazioni disciplinari mosse al sig. ..omissis.. e la conseguente presenza di elementi di per sé sufficienti a recare disdoro e pregiudizio alla FIPAV.

Quanto accaduto, peraltro confermato dal reclamante, evidenzia un comportamento certamente contrario ai doveri di correttezza e probità di cui agli artt.16 Statuto FIPAV, 19 R.A.T., 5 Codice Etico FIPAV, 2 Codice Comportamento CONI.

Sul punto, l'art. 16, comma 3, dello Statuto recita: *“Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di comportarsi con lealtà e probità, rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI. Gli associati ed i tesserati hanno il dovere di osservare, e gli associati sono tenuti a far osservare ai propri soci, lo Statuto ed i regolamenti della FIPAV (...)”*.

Allo stesso modo, l'art. 19, comma 2, R.A.T. recita: *“I tesserati hanno il dovere: a) di mantenere condotta conforme ai principi di lealtà e probità sportiva rispettando il Codice di Comportamento Sportivo del CONI; (...)”*

L'art. 5 Codice Etico Federale afferma, poi, che *“La FIPAV riconosce i principi di correttezza e lealtà e ne richiede il rispetto nello svolgimento dei propri doveri, con rigore morale e impegno professionale al fine di fornire servizi ad alto valore aggiunto”*.

Si veda anche il Codice di Comportamento Coni, che all'art. 2 recita: *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo devono comportarsi secondo i principi di lealtà e correttezza in ogni funzione, prestazione o rapporto comunque*



*riferibile all'attività sportiva. I tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo cooperano attivamente alla ordinata e civile convivenza sportiva”.*

Da ultimo, infine, quanto stabilito dal Regolamento Giurisdizionale che se all’art. 1 recita: *“I tesserati, gli affiliati e gli altri soggetti la cui attività sia rilevante per l’ordinamento federale, rispettano i principi dell’ordinamento giuridico sportivo e le disposizioni dello Statuto e dei Regolamenti federali; osservano condotte conformi ai principi della lealtà (fair play), della probità e della rettitudine sportiva (...)”*, all’art. 74 stabilisce poi che *“(...) le Società, le Associazioni sportive affiliate e tutti i tesserati sono obbligati a rispettare ed osservare lo Statuto, i regolamenti della FIPAV e tutti i provvedimenti dei competenti organi federali e sono altresì tenuti al rispetto dei principi di lealtà, correttezza e rettitudine morale e sportiva e, in ogni caso, debbono osservare un comportamento non lesivo della dignità e del prestigio della FIPAV e/o di altre Federazioni”*.

Alla luce della normativa sopra richiamata, appare evidente come i furti commessi dal Sig. ..omissis.. nei luoghi in cui svolgeva la propria attività di allenatore rappresentino di per sé condotte che, al di là della rilevanza penale peraltro accertata, costituiscono senza alcun dubbio elementi tali da ingenerare allarme e preoccupazione nelle atlete, nei loro genitori e nelle stesse società affiliate, con conseguente pregiudizio in danno della Federazione.

Priva di pregio risulta l’eccezione proposta dalla difesa solo all’udienza di discussione circa una asserita violazione del principio del *ne bis in idem* per effetto dell’intervenuta condanna, non opposta, a carico del Sig. ..omissis.. da parte degli organi della Giustizia ordinaria.

Il principio del *ne bis in idem* si applica certamente al diritto sportivo, ma nel senso di impedire di ritornare sul “già deciso” attraverso un nuovo giudizio da parte dello stesso organo giudicante.

Diverso il caso della decisione assunta nell’ambito di altra giurisdizione, come quella statale qui intervenuta.

Una volta ritenuto (come si deve) che la sospensione dall’attività federale sia una sanzione disciplinare prevista dall’ordinamento sportivo, la predetta obiezione si svuota di significato.

La stessa Corte di Cassazione ha confermato l’estraneità in radice delle evocate tutele



penalistiche rispetto alle sanzioni aventi natura disciplinare, affermando il principio dell'autonomia che deve essere riconosciuta e garantita all'ordinamento sportivo nel quale ammende, squalifiche inibitorie o punti di penalizzazione sono misura tipica, ben nota agli affiliati (che ne sono avvertiti accettando di assoggettarsi alle relative regole) ed esclusivamente afflittive all'interno del detto ordinamento (Cassazione civile SS. UU. 13.12.2018, n.32358).

Decisione, quest'ultima, richiamata anche dal Collegio di Garanzia dello Sport a mente del quale è legittimamente devoluta *“al legislatore sportivo sia l'osservanza delle disposizioni regolamentari, organizzative e statutarie dell'ordinamento sportivo nazionale che delle sue articolazioni, sia le condotte di rilievo disciplinare come l'irrogazione e l'applicazione delle relative sanzioni sportive”* (Collegio di Garanzia SS.UU. 13.6.2022 n. 45/2022).

In merito al rapporto tra il procedimento penale ed il procedimento sportivo occorre da ultimo richiamare il dettato dell'art. 38, comma 5, lett. a) del CGS, secondo cui: *“l'azione disciplinare è promossa e proseguita indipendentemente dall'azione penale relativa al medesimo fatto”*.

Si stabilisce, sostanzialmente, che l'esercizio dell'azione penale e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influenzano in alcun modo il procedimento sportivo, ma viene normata la reciproca autonomia dei due procedimenti.

La potestà disciplinare degli organi di giustizia sportiva rappresenta un mezzo di autoregolamentazione interna delle condotte che si realizzano nell'ordinamento sportivo. Nel caso in questione, il materiale probatorio a carico del Sig. ..omissis., giustifica, dunque, a parere di questa Corte, la sanzione disciplinare allo stesso inflitta, che appare congrua e commisurata ai fatti contestati.

Quanto alla lamentata insussistenza delle contestate aggravanti, prive di pregio risultano le motivazioni addotte dal reclamante con riferimento ad entrambe.

Si invoca l'insussistenza dell'aggravante di cui alla lett. a) dell'art. 102 co. 1, per mancanza del requisito della *“violazione dei doveri derivanti o conseguenti all'esercizio delle funzioni proprie del colpevole”*.

Sostiene il reclamante che il fatto che *“la condotta contestata sia stata commessa in una palestra e ai danni di alcuni atleti del sodalizio è solamente elemento accidentale e del tutto occasionale e non può essere costruito quale aggravante ai danni del signor*



..omissis..”.

Il furto sarebbe stato realizzato al di fuori del contesto di lavoro sportivo di allenatore, sarebbe avvenuto all'interno di palestre non custodite e, da ultimo, ai danni di soggetti tesserati della medesima società ma non dal medesimo allenati.

Secondo la difesa del reclamante *“la qualifica di allenatore non avrebbe avuto alcuna influenza e/o attribuito alcun vantaggio al sig. ..omissis.. e, per ciò stesso, detta circostanza non può essere ricostruita come aggravante ai danni dello stesso”*.

Condivide questa Corte quanto enunciato nella decisione impugnata dal Tribunale ovvero che l'allenatore, tesserato FIPAV, è una figura di riferimento e di educazione per gli atleti tutti, anche quelli non direttamente dallo stesso allenati ed è, quindi, suo dovere non violare i doveri conseguenti dall'esercizio delle sue funzioni.

Risulta, peraltro, condivisibile l'assunto in base al quale la qualifica rivestita da ..omissis.. abbia consentito un libero accesso ai locali in cui sono venuti i furti.

In particolare, essendo egli un soggetto conosciuto, ha potuto agire indisturbato proprio in ragione del rapporto che lo legava alla società.

La condotta disciplinarmente rilevante, dunque, anche se non commessa durante lo svolgimento dell'attività vera e propria di allenatore, attiene pur sempre all'ambito sportivo e si inserisce appieno nel rapporto immediato e diretto tra allenatore, società, impianti sportivi e atleti.

Per tali motivi risultano applicabili le norme sportive e sussistente l'aggravante contestata. In tal senso, per tutte, Dec. Coll. Garanzia n.32/2019; Dec. Coll. Garanzia n.14/2016.

Altrettanto priva di pregio è l'asserita insussistenza dell'aggravante di cui alla lettera J) basata sull'errato assunto che nessun vantaggio (sportivo) il Sig. ..omissis.. avrebbe mai potuto conseguire dagli illeciti contestati nel contesto sportivo.

Invero, l'argomentazione addotta dal ricorrente per fondare l'insussistenza dell'aggravante di cui alla lett. J dell'art. 102 R.G., secondo cui non si sarebbe prodotto alcun vantaggio “sportivo” in favore del Sig. ..omissis.. dalla commissione degli illeciti contestati, posto che i furti di denaro oggetto dell'incolpazioni hanno potuto assicurare un vantaggio alle tasche dell'incolpato e non alla vita sportiva dello stesso.

Tale lettura dell'aggravante risulta destituita di fondamento, come si evince dal tenore della stessa norma richiamata.



L'art. 102 co. 1 lett. J) richiede solamente che l'incolpato abbia tratto un vantaggio per sé o per altri, con ciò risultando irrilevanti gli ambiti in cui si realizza il vantaggio raggiunto.

È innegabile che dal reato commesso l'incolpato abbia potuto trarre un vantaggio di tipo economico, al di là degli importi modesti da lui conseguiti per effetto dell'azione delittuosa posta in essere.

Infine anche l'ultimo dei motivi di reclamo deve essere respinto.

Afferma parte reclamante che la decisione impugnata, operando un bilanciamento con le contestate aggravanti, non avrebbe considerato correttamente, ai fini della decisione, le circostanze attenuanti riconosciute dalla stessa Procura nel proprio atto di deferimento.

Tanto non corrisponde al vero in quanto nella erogazione, in concreto, della sanzione applicata il Tribunale ha tenuto conto delle particolari condizioni in cui si sono svolti i fatti, della loro risonanza mediatica, della personalità del loro autore e di tutte le circostanze idonee a proporzionare la sanzione all'infrazione, dandone conto nella parte motiva della sentenza.

Invero dalla lettura della decisione del Tribunale è dato ricavare l'iter logico argomentativo, che questa Corte condivide, sul quale si fonda il bilanciamento operato tra le circostanze aggravanti e le attenuanti, pur nel rispetto della forma sintetica di redazione del provvedimento prescritta dall'art. 2, co. 5, del Codice della Giustizia Sportiva.

Anche tale motivo di reclamo, dunque, deve essere rigettato.

P.Q.M.

La Corte Federale di Appello rigetta il reclamo e conferma la decisione impugnata con cui è stata disposta la sospensione da ogni attività federale per mesi 12 a carico del tesserato ..omissis...

Il Presidente  
Avv. Claudio Cutrera

Affisso il 08/05/2023